

Centro di Coordinamento  
Nazionale Pile e Accumulatori



# Linee Guida Dichiarazione Imnesso Batterie

*v.1.0*

*Dicembre 2024*

# Premesse

---

Il presente documento intende fornire il riepilogo di quanto concordato allo stato attuale nell'ambito delle regole del sistema coordinato dal CDCNPA in merito all'implementazione del Regolamento 1542/2023 ad uso dei consorziati per regolare i rapporti con i rispettivi produttori.

Il documento si intende in continua evoluzione ed è necessario verificarne l'aggiornamento prima della diffusione.

*Il presente documento non costituisce e non può costituire una interpretazione ufficiale della normativa europea né intende sostituirsi alla stessa; il CDCNPA pertanto non si assume alcuna responsabilità per eventuali differenti interpretazioni che dovessero in futuro provenire dagli organismi deputati e che ogni operatore interessato resta obbligato a verificare.*

# Le 5 categorie: definizioni



**PORTATILE:** batteria sigillata, con peso  $\leq 5$  kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;

•**PORTATILE DI USO GENERALE:** una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3);



**LMT:** batteria sigillata, con peso  $\leq 25$  kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici;



**SLI (o per veicoli):** batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;



**INDUSTRIALE:** batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso  $> 5$  kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;



**EV:** batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso  $> 25$  kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858.

# Principi considerati


---

In caso di difficoltà interpretative si deve tenere conto di quanto indicato ai seguenti articoli:

- Articolo 1. co 3.
  - *Il presente regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire le batterie portatili, le batterie per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione (batterie per autoveicoli), le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per veicoli elettrici e le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione, dalla composizione materiale, dalla composizione chimica, dall'uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti o che sono specificamente progettate per essere incorporate o aggiunte ad altri prodotti. **Ai fini del capo II, quando le batterie immesse sul mercato possono essere considerate come appartenenti a più di una categoria, esse si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.***
- Articolo 1. co. 4.
  - *Nei casi in cui gli elementi o i moduli di batteria sono messi a disposizione sul mercato per l'uso finale, senza essere ulteriormente incorporati o assemblati in pacchi o batterie più grandi, si considera che siano stati immessi sul mercato come batterie ai fini del presente regolamento e si applicano i requisiti per la categoria di batterie più simile. **Nei casi in cui tali elementi o moduli di batteria possono essere considerati come appartenenti a più di una categoria di batterie, essi si considerano rientranti nella categoria cui si applicano i requisiti più rigorosi.***

# Albero Decisionale

Il presente albero decisionale (allegato 1) intende fornire un indirizzo per la corretta identificazione della categoria di appartenenza della batteria immessa sul mercato.



# Griglia Immesso CDCNPA

---

La griglia in allegato 2 sarà utilizzata a partire dalla dichiarazione di immesso riferita all'anno solare 2024, da parte dei Consorziati nei confronti del CDCNPA.

E' fornita, unitamente a tale griglia, anche la relativa trasposizione rispetto alla classificazione definita dal D.Lgs. 188/2008.

Per quanto attiene la dichiarazione 2024, sono in corso di aggiornamento le modalità di audit relative anche alla possibilità che i produttori abbiano già effettuato la dichiarazione ai sistemi collettivi utilizzando il «precedente» modello di dichiarazione di immesso.

Centro di Coordinamento  
Nazionale Pile e Accumulatori



# Esempi di classificazione e Casi particolari

Sono nel seguito riportati degli esempi (non esaustivi) di classificazione, con evidenza di casistiche specifiche per le quali è stata definita una interpretazione comune.

# Batterie Portatili

«*batteria sigillata, con peso  $\leq 5$  kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli*»

Sono da considerarsi PORTATILI le seguenti tipologie (con peso  $\leq 5$ kg):

- Batterie nei formati c.d. di uso generale:
  - 4,5 Volt (3R12), D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3), pile a bottone



Immagine puramente indicativa delle tipologie portatili di uso generale

(Di Lead holder - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15389714>)

# Batterie Portatili

---

- Batterie contenute negli utensili elettrici senza fili (i.e. trapani, avvitatori, etc.);
- Batterie destinate ad apparecchiature per giardinaggio (i.e. tosaerba, soffiatori, robot tosaerba, etc. nei limiti di peso previsti);
- Batterie per telefoni cellulari e computer portatili;
- Giocattoli ed apparecchiature elettriche ed elettroniche quali spazzolini da denti, rasoi e aspirapolvere portatili elettrici

Si ricorda che non esiste alcuna distinzione tra batterie portatili immesse ad uso «domestico» per i consumatori, rispetto alle batterie portatili immesse ad uso «professionale».

Nota bene:

- *Le batterie usate per la trazione di veicoli muniti di ruote considerati giocattoli ai sensi della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio non dovrebbero essere considerate, ai fini del presente regolamento, batterie per mezzi di trasporto leggeri bensì batterie portatili.*

# Casi particolari - PORTATILI

---

Andranno dichiarati nelle batterie portatili a partire dal POM 2024 (*poiché non è escludere la esclusiva applicazione industriale*) le seguenti tipologie di prodotti:

- Batterie per recinzioni elettriche ( $\leq 5\text{kg}$ )
- Batterie per gruppi di continuità – UPS ( $\leq 5\text{kg}$ )

È necessario verificare che alla data di immissione le batterie portatili rispettino i vincoli di immissione riferiti alle sostanze pericolose di cui all'allegato I del Regolamento 1542/2024.

# Batterie per Mezzi di Trasporto Leggeri - LMT

---

*«batteria sigillata, con peso  $\leq 25$  kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che non è una batteria per veicoli elettrici»*

Si considerano inoltre batterie per LMT:

- Batterie destinate a e-bike, monopattini elettrici, hoverboard elettrici, monoruota, bici elettriche senza pedali, scooter elettrici, etc.
- Motoveicoli a 2, 3 ruote;
- Quadricicli leggeri;
- Per analogia si considerano batterie LMT anche le batterie utilizzate nelle carrozzine elettriche e mezzi analoghi.

# Batterie per avviamento, illuminazione e accensione - SLI

---

*«batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l'avviamento, l'illuminazione o l'accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;»*

Oltre alle «classiche» batterie di avviamento, sono incluse anche le seguenti tipologie di prodotti:

- Batterie di supporto per veicoli Mild Hybrid;
- Batterie ausiliare nei veicoli EV (e.g. ad uso dell'elettronica di bordo)

# Esempi e casi particolari - INDUSTRIALI

---

*«batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso > 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli»*

In tale categoria rimangono molteplici tipologie di batterie differenti:

- Batterie  $\leq 5$ kg, escluse dalla classificazione «portatili». A titolo esemplificativo e non esaustivo
  - batterie Li-SOCl<sub>2</sub> (Litio – Cloruro di Tionile);
  - c.d. «lantern batteries» – batterie 4R25 (6V), 4R25-2 (e analoghe 5RL25, 8R25);
- Batterie FARM >5kg;
- Batterie destinate all'energy storage, energy backup;
- Batterie per mobilità sostenibile di veicoli industriali/macchine operatrici (e.g. muletti, mezzi pulizia stradale, etc.)
- Batterie Nina-SoNiK, Zebra, Sodio-Cloruro, etc.;

# Esempi e casi particolari – Veicoli Elettrici EV

---

*«batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso > 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858»*

Classificazione dei veicoli:

- L: Motoveicoli (e.g. motoveicoli a 2, 3 ruote, quadricicli leggeri) – solo se > 25kg;
- M: Veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
- N: Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
- O: Rimorchi (compresi i semirimorchi).

Centro di Coordinamento  
Nazionale Pile e Accumulatori



# Note in merito alla rendicontazione della Raccolta di Batterie Portatili

# Rendicontazione della raccolta di batterie portatili

---

Sono stati condivisi in ambito COP (15.11.2024) i seguenti principi in merito alla contabilizzazione della raccolta di batterie portatili.

Tutte le batterie rientranti nella definizione prevista dal Regolamento precedentemente escluse (e.g. *Farm*≤5kg) potranno essere consuntivate:

- A partire dal 01.01.2024, per quanto riguarda le attività di raccolta volontaria;
- A partire dal 01.06.2025 (i.e. avvio nuovo anno operativo) per quanto riguarda la raccolta CDCNPA (i.e. CdR, Stoccaggi, IT RAEE, etc.): verranno effettuate apposite comunicazioni ai sottoscrittori nel corso del I° semestre del 2025 per informare delle nuove modalità di raccolta.

Centro di Coordinamento  
Nazionale Pile e Accumulatori



# Definizione di Produttore

# Scenari di identificazione del Produttore

---

Si riporta in allegato 3, il documento aggiornato relativamente alla definizione di produttore, unitamente a:

- Albero decisionale di indirizzo, al fine di valutare l'applicabilità della definizione di produttore;
- Esempi di riferimento (non esaustivi), ove sono riportati i principali scenari di riferimento, indicando per ognuno di essi il soggetto identificato quale produttore.

*Si ricorda che l'unico soggetto deputato a fornire un parere risolutivo rimane la Commissione EU.*

Centro di Coordinamento  
Nazionale Pile e Accumulatori



# Documentazione di Riferimento

Si riportano i principali documenti utilizzati per la consultazione che forniscono ulteriori approfondimenti sulle differenti tematiche.

# Documentazione di approfondimento

---

- The classification of batteries for emergency lighting, Uninterruptable Power Systems (UPS), medical equipment and alarm systems as industrial – EUROBAT (luglio 2024)
- Guidance on the identification of the Producer in several representative scenarios – EUROBAT/EPBA/RECHARGE (Marzo 2024)
- Guidance on the definition of a Battery and its implications – EUROBAT/EPBA/RECHARGE (Settembre 2024);
- Guida Orientativa ANIE Batterie: Differenze e Identificazione del Produttore e del Fabbricante secondo il Regolamento 2023/1542/UE (febbraio 2024)
- Guida Orientativa ANIE: Nuovi obblighi e adempimenti in materia di marcatura CE, etichettatura e simbologie per le Batterie secondo il regolamento 2023/1542/UE (febbraio 2024)